



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

**DETERMINAZIONE DEL
SETTORE 1 AFFARI GENERALI, CONTROLLI, PARTECIPATE E
SERVIZI INFORMATICI**

Ufficio Legale

Nr. 260 DEL 01/04/2026

Proposta N. 222/

OGGETTO:	CONTENZIOSO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO NUOVO - AZIONE DI RIVALSA IN SEDE CIVILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE
-----------------	--

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Premesso che:

- con sentenza n. 498/2024, resa in data 29.02.2024 dal Tribunale Civile di Modena nel contenzioso promosso da Edilstrade Building Spa (in qualità di capogruppo del R.T.I. costituita con le imprese Kairos Restauri Snc e Mei Tecnologie e Costruzioni Srl) nei confronti del Comune di Mirandola in relazione agli interventi di ripristino e recupero del Teatro Nuovo di Mirandola, ne veniva dichiarata l'improponibilità, essendo ritenuta la controversia devoluta ad arbitri;
- con domanda di arbitrato notificata al Comune di Mirandola in data 03.06.2024, la stessa Edilstrade Building S.p.A. ha promosso un procedimento presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici di ANAC nei confronti del Comune di Mirandola per ottenere il riconoscimento di maggiori oneri e danni derivanti dall'esecuzione dell'appalto per gli interventi di ripristino e recupero del Teatro Nuovo di Mirandola;
- il Comune di Mirandola, con atto di resistenza del 14.06.2024, si è costituito nel procedimento arbitrale chiedendo, tra l'altro, di essere autorizzato alla chiamata in causa dei progettisti, del verificatore e del Direttore Lavori, al fine di far accertare la loro esclusiva responsabilità per le problematiche lamentate dall'appaltatore e, conseguentemente, di essere tenuto indenne da ogni eventuale condanna;
- il Collegio Arbitrale, preso atto dell'opposizione della parte istante, non ha acconsentito alla chiamata in causa dei terzi, statuendo tuttavia espressamente, in parte motiva del successivo lodo arbitrale, che *"la decisione del Collegio, ovviamente, in alcun modo pregiudica la possibilità per la parte resistente di esperire eventuali azioni di rivalsa nei confronti di soggetti terzi"*;
- il procedimento si è concluso con l'emissione del lodo arbitrale in data 30.09.2025, con il quale il Comune di Mirandola è stato condannato al pagamento in favore del R.T.I. Edilstrade Building S.p.A. della somma complessiva di euro 774.272,21, oltre agli interessi legali dalla data di notificazione della domanda di arbitrato ed al pagamento del 25% delle spese di lite e del compenso degli Arbitri e del CTU, restando la restante quota del 75% compensata tra le parti;
- la condanna del Comune di Mirandola si fonda pressoché integralmente sull'accertamento, operato dal Collegio Arbitrale anche sulla base di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.), di gravi carenze, lacune ed errori del progetto esecutivo posto a base di gara, redatto da professionisti esterni appositamente incaricati;

Viste le deliberazioni consiliari n. 120 del 27.11.2025, n. 140 del 22.12.2025 e n. 4 del 23.02.2026, con cui si è provveduto a riconoscere i debiti fuori bilancio scaturenti dal lodo arbitrale in parola;

Dato atto che con la succitata deliberazione consiliare n. 120 del 27.11.2025 (punto 10 del dispositivo) si è altresì stabilito *"di dare mandato alla Giunta comunale di attivare l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti la cui responsabilità emerge dalle motivazioni contenute nel lodo arbitrale a sostegno della condanna parziale del Comune, da esperire tramite autonomo giudizio da instaurare presso il Tribunale Civile"*;

Vista la nota in data 16.01.2026, acquisita agli atti, con cui i legali incaricati da questo Ente, avv. ti Andrea Corinaldesi e Luca Pagliani del Foro di Bologna, hanno diffidato e costituito in mora i progettisti, il verificatore del progetto ed il direttore lavori, chiedendo loro di manlevare e tenere indenne il Comune di Mirandola da ogni e qualsivoglia somma che lo stesso ha dovuto corrispondere in esecuzione del lodo arbitrale sopra menzionato, provvedendo dunque al risarcimento della somma complessiva di euro 948.024,20, da versare sul conto di tesoreria comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta;

Dato atto che con la medesima nota si avvisava che, in difetto di spontaneo e integrale adempimento nel termine indicato, il Comune di Mirandola si sarebbe rivolto, senza ulteriore avviso, alle competenti sedi giudiziarie per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti;

Dato atto che entro il termine fissato non è stato effettuato alcun versamento da parte dei soggetti interessati e che soltanto alcuni di essi, tramite i rispettivi legali, hanno fornito riscontro, disconoscendo gli addebiti di cui sopra e rigettando la richiesta del Comune;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 25 dell'11.02.2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui si è stabilito di autorizzare il Sindaco ad agire in giudizio in sede civile, innanzi al Tribunale di Modena, al fine di chiedere la condanna dei professionisti e soggetti esterni (progettisti, verificatore, direttore lavori) al risarcimento di tutte le somme versate dal Comune stesso in ottemperanza al sopra menzionato lodo arbitrale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 12.02.2026, con cui si è conferito agli avv.ti Andrea Corinaldesi e Luca Pagliani, con studio in Bologna, via Santo Stefano n. 50, l'incarico di patrocinio legale per proporre l'azione civile di cui trattasi, cui è seguita la sottoscrizione del relativo mandato da parte del Sindaco;

Vista la nota a firma congiunta degli avv.ti Corinaldesi e Pagliani prot. 10829 del 9.03.2026, acquisita agli atti, da cui emerge la necessità di verificare in modo analitico, in via preventiva e prima di dar corso all'azione di manleva e risarcimento danni nei confronti dei professionisti esterni, attraverso la redazione di apposita Relazione Tecnica Preliminare, i singoli inadempimenti e/o negligenze imputabili ai professionisti stessi nell'espletamento del loro incarico, nonché il loro grado di responsabilità nella causazione dei danni arrecati;

Evidenziato come la succitata nota dei legali incaricati sottolinea che detta Relazione Tecnica Preliminare si rende assolutamente necessaria in quanto sia la C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento arbitrale, sia lo stesso lodo arbitrale hanno accertato gravi carenze progettuali e responsabilità della D.L., omettendo però di specificare le singole responsabilità e le relative percentuali nella causazione dei danni cui è stato condannato il Comune di Mirandola, con il conseguente rischio che il semplice richiamo, nell'atto di citazione introduttivo della causa di manleva, a quanto genericamente accertato nel procedimento arbitrale possa portare a formulare istanze troppo generiche;

Dato atto che gli avv.ti Corinaldesi e Pagliani rimarcano, infine, l'urgenza di svolgere tale attività tecnica preventiva, considerato l'intento, condiviso con l'Amministrazione, di addivenire alla notifica dell'atto di citazione nel più breve tempo possibile, anche alla luce della richiesta di chiarimenti ed informazioni pervenuta dalla Procura regionale della Corte dei Conti (rif. decreto istruttorio assunto al prot. 407 del 7.01.2026) e dell'espressa indicazione fornita in tal senso dal Consiglio comunale di Mirandola con deliberazione n. 120 del 27.11.2025;

Considerato che l'attività da svolgere, da tradursi in apposita relazione tecnica, consiste nella verifica minuziosa ed accurata di tutti gli elaborati progettuali e dell'andamento del cantiere, al fine di accertare le carenze e le responsabilità di cui sopra, pertanto può essere assimilata agli incarichi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

Dato atto che nel Comune di Mirandola non sono presenti dipendenti in grado di svolgere le attività tecniche sopra indicate, come attestato dallo scrivente, per quanto riguarda il Settore I, nell'ambito del presente provvedimento e come attestato dagli altri dirigenti mediante apposite dichiarazioni acquisite agli atti (vedi nota prot. 14264/2026 del dirigente del Settore II, nota prot. 10502/2026 del dirigente del Settore III, nota prot. 14267/2026 del dirigente del Settore IV e nota prot. 10499/2026 del dirigente del Settore V);

Preso atto che l'ing. Marco Rubin, già incaricato quale consulente tecnico di parte del Comune nella procedura arbitrale sfociata nel lodo del 30.09.2025 (rif. determinazione n. 1077 del 6.12.2024), ha comunicato per le vie brevi di non essere nelle condizioni di svolgere l'analisi tecnica sopra descritta;

Visto il preventivo richiesto allo Studio di Ingegneria e Architettura Arketipo, con sede in Modena, via Cavalieri n. 7, p.iva 02674610361, nella persona dell'ing. Paola Rossi, acquisito al prot. 15794 del 01.04.2026, formulato in riferimento al servizio di supporto tecnico per la preparazione dell'atto di citazione relativo all'instauranda causa civile di cui sopra, al fine di individuare adeguatamente le percentuali di responsabilità del danno causato al Comune di Mirandola dai tecnici incaricati della progettazione, della Direzione Lavori e della verifica del progetto, con le tempistiche di consegna della relazione da concordare con i legali incaricati dal Comune, con un minimo di 30 giorni a decorrere dal conferimento del servizio;

Dato atto che nel suddetto preventivo si quantifica in euro 20.405,52 il corrispettivo lordo complessivo, compresi oneri previdenziali pari ad euro 643,30 ed Iva pari ad euro 3.679,68;

Ritenuto detto corrispettivo congruo, applicandosi uno sconto generale del 30% rispetto alla quantificazione delle competenze da riconoscere in base a quanto previsto dal D.M. 17.06.2016, come risulta dalla tabella di calcolo allegata al preventivo stesso;

Evidenziato come dal curriculum inviato dall'ing. Paola Rossi, acquisito al prot. 14377 del 23.03.2026, emergano esperienze e competenze assolutamente in linea con quelle richieste nel caso di specie, avendo la stessa seguito, sia come progettista che come direttore lavori, innumerevoli interventi di restauro e ripristino di edifici storici, molti dei quali a seguito del sisma 2012, situazioni molto simili a quella dell'intervento che ha riguardato il Teatro Nuovo di Mirandola; inoltre l'ing. Rossi figura nell'elenco dei CTU del Tribunale Civile di Modena, nella specializzazione "Ingegneria Civile";

Rilevato che:

- in ragione dell'importo del presente affidamento, inferiore ad euro 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserito nel programma triennale degli acquisti di bene e servizi di cui all'art. 37, del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, è possibile procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione del servizio in questione;
- l'operatore economico ha provveduto a rendere apposita dichiarazione, acquisita agli atti del Settore I, attestante il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A., oltre che a comunicare il conto corrente dedicato alla presente commessa, in ragione del disposto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.), INAIL prot. 53546539 attesta la regolarità contributiva in capo al sopra citato operatore economico, regolarità che sarà altresì verificata in sede di liquidazione della fattura;
- il CIG (codice identificativo di gara) per l'affidamento in oggetto, richiesto sulla piattaforma Intercenter- Sater ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 è BB12ED192D;
- il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore I;

Visto il parere favorevole reso dall'organo di revisione contabile con verbale n. 79 del 31/03/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Individuato il responsabile del procedimento nella persona del dirigente del Settore I, dott. Luca Bisi, il quale dichiara ai sensi della Legge n. 241/1990, della Legge n. 190/2012 e del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione, che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse cui consegue l'obbligo di astensione;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 22.12.2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 22.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

D E T E R M I N A

1. di affidare il servizio di supporto tecnico per la preparazione dell'atto di citazione relativo all'instauranda causa civile di rivalsa riferita al contenzioso riguardante l'intervento di restauro e recupero del Teatro Nuovo di Mirandola, al fine di individuare adeguatamente le percentuali di responsabilità del danno causato al Comune stesso dai tecnici incaricati della progettazione, della Direzione Lavori e della verifica del progetto, allo Studio di Ingegneria e Architettura Arketipo, con sede in Modena, via Cavalieri n. 7, p.iva 02674610361, nella persona dell'ing. Paola Rossi, che per i servizi di cui sopra chiede un corrispettivo lordo complessivo di euro 20.405,52, compresi oneri previdenziali pari ad euro 643,30 ed Iva pari ad euro 3.679,68, come da preventivo acquisito al prot. 15794 del 01.04.2026 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

2. di impegnare la suddetta spesa di euro 20.405,52 al capitolo 4034/2 "Incarichi di supporto tecnico ai legali nella difesa in giudizio", PCF 1.03.02.10.003, CDC 0353, CIG BB12ED192D;

3. di dare atto che:

- l'esigibilità della spesa, determinata ai sensi dell'art. 183 del TUEL, in base all'annualità in cui è prevista l'esecuzione della prestazione, interamente riferita all'annualità:

IMPORTO TOTALE	ESIGIBILITÀ			ESERCIZI SUCCESSIVI
	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	
euro 20.405,52	euro 20.405,52			

- l'operatore economico ha provveduto a rendere apposita dichiarazione, agli atti del servizio, attestante il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A., oltre che a comunicare il conto corrente dedicato alla presente commessa, in ragione del disposto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.U.R.C.), INAIL prot. 53546539 attesta la regolarità contributiva in capo al sopra citato operatore economico, regolarità che sarà altresì verificata in sede di liquidazione della fattura;

- il CIG (codice identificativo di gara) per l'affidamento in oggetto, richiesto sulla piattaforma piattaforma Intercenter-Sater ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 è BB12ED192D;

4. di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, in ottemperanza alle "Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005" (paragrafo 2.6), approvate con deliberazione n. 135/2024/INPR dell'11.12.2024 della medesima Sezione;

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del servizio Ragioneria e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di sua competenza.

ANNOTAZIONI CONTABILI

Oggetto: CONTENZIOSO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO NUOVO - AZIONE DI RIVALSA IN SEDE CIVILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2026 / 2726	CONTENZIOSO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO NUOVO - AZIONE DI RIVALSA IN SEDE CIVILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER PREDISPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE - Operazione: Inserimento Soggetto: 15260 ROSSI PAOLA Piano Fin. Imp.: 1.03.02.10.003 PEG: 4034/2 PIANO FIN: 1.03.02.10.000, MISS/PROG: 01.11 INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO AI LEGALI NELLA DIFESA IN GIUDIZIO (consulenze)	01/04/2026	20.405,52

Totale Impegnato 20.405,52

Il Dirigente
Luca Bisi

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005)